



[Pagina iniziale](#) > [Formulario di ricerca](#) > [Elenco dei risultati](#) > **Documenti**



[Avvia la stampa](#)

Lingua del documento :

ECLI:EU:C:2020:92

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

12 febbraio 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Attuazione di una pronuncia pregiudiziale della Corte – Potere d’ingiunzione di un giudice di grado superiore quanto alle modalità di attuazione – Autonomia processuale degli Stati membri – Principio di effettività – Rispetto dei diritti della difesa»

Nella causa C-704/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione del 30 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 12 novembre 2018, nel procedimento penale a carico di

Nikolay Kolev e a.,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Commissione europea, da F. Erlbacher, R. Troosters e Y. Marinova, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 267 TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento penale avviato contro il sig. Nikolay Kolev e altre otto persone (in prosieguo: gli «imputati»), accusati di aver commesso vari reati in qualità di funzionari delle dogane bulgare.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 L'articolo 6 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), intitolato «Diritto all'informazione sull'accusa», al suo paragrafo 3, così dispone:

«Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell'accusato».

4 L'articolo 7 di tale direttiva, rubricato «Diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine», al paragrafo 3, prevede quanto segue:

«Fatto salvo il paragrafo 1, l'accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l'accesso a quest'ultimo è concesso in tempo utile per consentirne l'esame».

Diritto bulgaro

5 In forza dell'articolo 249 del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale), un'autorità giudiziaria può porre fine alla fase giudiziale del procedimento penale e disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché siano sanati i vizi di forma riguardanti la fase delle indagini preliminari di tale procedimento, relativi all'informazione dell'indagato circa l'accusa mossa nei suoi confronti nonché alla concessione dell'accesso ai documenti del fascicolo.

6 Come emerge dalla decisione di rinvio, la normativa nazionale applicabile ai fatti di cui al procedimento principale osta a che una decisione giurisdizionale, adottata sulla base dell'articolo 249 del codice di procedura penale, possa essere modificata dopo la sua adozione.

7 Gli articoli 368 e 369 del codice di procedura penale, nella loro versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale, prevedevano un meccanismo che consentiva ai soggetti sottoposti a procedimento penale di ottenere, a motivo di violazioni di forma sostanziali da parte del pubblico ministero, l'archiviazione definitiva del procedimento penale nel suo complesso, ossia riguardo non solo alla fase giudiziale, ma anche alla fase delle indagini preliminari di tale procedimento.

8 In forza dell'articolo 369 del codice di procedura penale, su richiesta dell'indagato, il giudice, dopo aver constatato che la fase delle indagini preliminari del procedimento penale non si era conclusa entro due anni dall'accusa, doveva restituire gli atti al pubblico ministero fissandogli un termine per la conclusione dell'istruttoria del caso e completare tale fase di indagini preliminari chiedendo l'archiviazione oppure il rinvio a giudizio. In quest'ultimo caso, il pubblico ministero aveva a disposizione un termine supplementare per formulare un'imputazione e sottoporla al giudice.

9 Qualora il pubblico ministero non avesse rispettato tali nuovi termini, il giudice avrebbe dovuto avocare a sé il caso e archiviare il procedimento penale. Qualora, invece, il pubblico ministero avesse posto fine alla fase delle indagini preliminari e sottoposto al giudice un'imputazione entro i termini assegnati, quest'ultimo avrebbe esaminato la regolarità del procedimento e si sarebbe accertato in particolare della mancata violazione di forme sostanziali. Qualora avesse ritenuto che violazioni del genere erano state commesse, il giudice avrebbe nuovamente restituito gli atti al pubblico ministero, concedendogli un termine aggiuntivo per sanare le violazioni constatate. Qualora il pubblico ministero non si fosse conformato a tale ultimo termine, non avesse sanato dette violazioni o ne avesse commesse altre, il giudice avrebbe dovuto archiviare il procedimento penale.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10 Gli imputati sono soggetti a procedimento penale dal 2012 per aver partecipato a un'organizzazione criminale, in qualità di funzionari doganali bulgari. Poiché il giudice del rinvio, il Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), ha ritenuto che gli atti di accusa non fossero stati adottati dall'organo competente e che contenessero violazioni di forma, gli atti sono stati restituiti al pubblico ministero competente della procura specializzata affinché quest'ultimo redigesse nuovi atti di accusa nei confronti degli indagati. Tuttavia, il procedimento si è interrotto e i termini assegnati per l'indagine sono stati prorogati più volte.

11 Durante il 2014 il giudice del rinvio è stato investito di una domanda diretta all'applicazione del procedimento previsto dagli articoli 368 e 369 del codice di procedura penale. Conformemente a tali disposizioni, detto giudice ha innanzitutto restituito gli atti al pubblico ministero, fissandogli un termine per concludere l'istruzione della causa, formulare nuovi atti d'accusa, comunicare questi ultimi nonché gli elementi dell'indagine agli indagati e porre fine alle indagini preliminari; il pubblico ministero aveva in seguito a disposizione un termine aggiuntivo per formulare l'imputazione e sottoporla al giudice.

12 A seguito della redazione di nuovi atti di accusa da parte del pubblico ministero e della presentazione di un'imputazione nei termini assegnati, detto giudice ha constatato nuove irregolarità procedurali a danno degli imputati e ha nuovamente restituito gli atti al pubblico ministero.

13 Con ordinanza del 22 maggio 2015 lo stesso giudice ha constatato che il pubblico ministero non aveva posto rimedio alle violazioni di forme sostanziali precedentemente accertate e ne aveva commesse di nuove. Esso ha quindi ritenuto che le condizioni per l'archiviazione del procedimento penale fossero soddisfatte e che tale archiviazione riguardante tali persone doveva pertanto avvenire di diritto.

14 Tuttavia, nonostante tali constatazioni, il giudice del rinvio non ha disposto l'archiviazione del procedimento penale, conformemente agli articoli 368 e 369 del codice di procedura penale, ma, come emerge dalla decisione di rinvio nel presente caso, ha deciso, sulla base dell'articolo 249 di tale codice, di porre fine alla fase giudiziale e di restituire nuovamente gli atti al pubblico ministero,

affinché quest'ultimo ponga rimedio ai vizi di forma relativi, da un lato, all'informazione degli imputati in merito all'accusa a loro carico, e, dall'altro, alla concessione dell'accesso ai documenti del fascicolo.

15 Il giudice investito dell'appello interposto avverso tale ordinanza del 22 maggio 2015 ha considerato, con ordinanza del 12 ottobre 2015, che il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere all'archiviazione del procedimento penale, conformemente agli articoli 368 e 369 del codice di procedura penale, e ha rinviato la causa dinanzi a tale giudice.

16 Con decisione dell'11 novembre 2015 il giudice del rinvio sottoponeva alla Corte una prima domanda di pronuncia pregiudiziale, che ha dato origine alla sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C-612/15; in prosieguo, la «sentenza Kolev», EU:C:2018:392).

17 Al punto 1 del dispositivo di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa nazionale che istituisce una procedura di archiviazione del procedimento penale, come quella di cui agli articoli 368 e 369 del codice di procedura penale, nei limiti in cui tale normativa si applica in procedimenti avviati in casi di frode grave o di altre attività illegali gravi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in materia doganale. Essa ha aggiunto, al medesimo punto, che spetta al giudice nazionale dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, disapplicando, se necessario, tale normativa, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati, precisando, al punto 70 di detta sentenza, che tali diritti includono il diritto di tali imputati a che la loro causa sia esaminata entro un termine ragionevole.

18 La Corte ha precisato, al punto 67 della medesima sentenza, che, nel caso in cui fossero possibili varie misure per attuare gli obblighi derivanti dall'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, spetterebbe al giudice del rinvio stabilire quale di tali misure debba essere applicata. A tal riguardo, la Corte ha segnatamente considerato la possibilità, per il giudice del rinvio, qualora il pubblico ministero abbia presentato un'imputazione dinanzi ad esso entro i termini assegnati, di avviare la fase giudiziale del procedimento penale e di porre esso stesso rimedio alle eventuali irregolarità commesse durante le indagini preliminari di tale procedimento.

19 Per quanto attiene al rispetto del diritto degli imputati a che la loro causa sia esaminata entro un termine ragionevole, la Corte ha giudicato, al punto 74 della sentenza Kolev, che spetta sempre al giudice del rinvio determinare le misure da adottare al fine di garantire il rispetto di tale diritto, tenendo conto dell'insieme dei mezzi procedurali offerti dal suo diritto nazionale, considerato nel suo insieme e interpretato alla luce del diritto dell'Unione. Nell'ipotesi in cui fossero possibili varie soluzioni per conferire piena efficacia agli obblighi derivanti dall'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, spetterebbe a tale giudice scegliere, tra le diverse soluzioni, quella che consente di garantire nel caso di specie il diritto fondamentale di cui trattasi.

20 Al punto 2 del dispositivo della sentenza Kolev, la Corte ha interpretato gli articoli 6 e 7 della direttiva 2012/13, che sanciscono i diritti per l'imputato di essere informato dell'accusa elevata contro di esso e di accedere alla documentazione del fascicolo.

21 Più precisamente, la Corte ha dichiarato, da un lato, che l'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva non osta a che informazioni dettagliate sull'accusa siano comunicate alla difesa dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l'imputazione, ma prima che quest'ultimo inizi a esaminare l'accusa nel merito e la discussione sia avviata dinanzi ad esso, o addirittura dopo l'avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora le informazioni così comunicate siano oggetto di modifiche successive, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l'equità del procedimento.

22 Dall'altro lato, la Corte ha dichiarato che, in forza dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13, spetta al giudice nazionale garantire che alla difesa sia concessa la possibilità effettiva di accedere alla documentazione del fascicolo, accesso che può avvenire, se del caso, dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l'imputazione, ma prima che quest'ultimo inizi a esaminare l'accusa nel merito e la discussione sia avviata dinanzi ad esso, o addirittura dopo l'avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora nuovi elementi di prova siano inseriti nel fascicolo nel corso del procedimento, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l'equità del procedimento.

23 Al punto 3 del dispositivo della sentenza Kolev, la Corte ha fornito un'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1).

24 Il giudice del rinvio rileva che, con ordinanze del 13 giugno e del 14 settembre 2018, esso ha attuato, rispettivamente, i punti 3 e 1 del dispositivo della sentenza Kolev.

25 Per quanto attiene, invece, al punto 2 del dispositivo di tale sentenza, il giudice del rinvio ritiene di trovarsi di fronte a una norma processuale nazionale che osta alla sua attuazione nel caso di cui è investito.

26 Infatti, esso precisa che, nel caso di specie, la fase giudiziale del procedimento penale si è già conclusa con l'ordinanza del 22 maggio 2015, adottata sulla base dell'articolo 249 del codice di procedura penale ed è nel frattempo divenuta definitiva. Tale giudice sarebbe quindi impossibilitato, in forza del proprio diritto nazionale, a compiere qualsivoglia atto ulteriore, che gli consenta di applicare nel procedimento principale l'interpretazione della direttiva 2012/13 accolta dalla Corte.

27 Alla luce dei punti 67 e 74 della sentenza Kolev, il giudice del rinvio ritiene tuttavia che occorra interpretare il proprio diritto nazionale in maniera tale che detto ostacolo procedurale non osti all'applicazione del diritto dell'Unione.

28 A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che la decisione definitiva di conclusione della fase giudiziale ricopre un significato procedurale in quanto comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero ai fini del compimento di atti processuali e non conferisce, di per sé, diritti materiali agli imputati. Esso ritiene che tale decisione consenta a tali imputati di beneficiare di un vantaggio, nella misura in cui il procedimento è ritardato, che non può essere difeso, poiché conduce a una violazione del principio dell'esame dell'accusa in materia penale entro un termine ragionevole, quale indicato dalla Corte ai punti da 70 a 74 della sentenza Kolev. Inoltre, esso osserva che sarebbe possibile, durante la fase giudiziale del procedimento, rispettare tutti i diritti processuali che gli imputati traggono dalla direttiva 2012/13, quale interpretata dalla Corte nella sentenza Kolev.

29 Sulla base di tali considerazioni, il giudice del rinvio, con ordinanza del 14 settembre 2018, ha deciso di disapplicare la disposizione nazionale che non consente di modificare una decisione di conclusione della fase giudiziale adottata in forza dell'articolo 249 del codice di procedura penale.

30 Due imputati hanno proposto appello avverso tale ordinanza, che è stata annullata dal giudice adito in quanto, da un lato, la sentenza Kolev non sarebbe applicabile per quanto attiene alla fase

giudiziale già conclusa e, dall'altro, in quanto la Corte non si sarebbe pronunciata sulla conformità dell'articolo 249 del codice di procedura penale all'articolo 325 TFUE.

31 Il giudice d'appello ha rinviato il caso dinanzi al giudice del rinvio, ingiungendogli di porre fine alla fase giudiziale e di restituire gli atti al pubblico ministero. Il giudice del rinvio precisa che esso si troverebbe quindi di fronte a un divieto esplicito di applicare il punto 2 del dispositivo della sentenza Kolev.

32 A tal riguardo, il giudice del rinvio nutre perplessità quanto all'interpretazione di tale sentenza accolta dal giudice d'appello. Quest'ultimo avrebbe infatti basato la propria decisione su fatti di cui la Corte era a conoscenza quando ha emesso la propria sentenza, ossia la conclusione della fase giudiziale con l'ordinanza del 22 maggio 2015. Orbene, è proprio con riferimento a tali fatti che la Corte avrebbe esplicitamente previsto la possibilità, per il giudice del rinvio, di attuare detta sentenza avviando la fase giudiziale del procedimento e ponendo esso stesso rimedio alle irregolarità procedurali.

33 Di conseguenza, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che autorizza il giudice nazionale a lasciare inapplicata una sentenza, pronunciata su rinvio pregiudiziale nell'ambito del procedimento principale, fondandosi su circostanze di fatto che sono state prese in considerazione dalla Corte quando si è pronunciata in via pregiudiziale».

Sulla questione pregiudiziale

34 In via preliminare, occorre rilevare che dalla decisione di rinvio emerge che, con ordinanza del 22 maggio 2015, adottata sulla base dell'articolo 249 del codice di procedura penale, il giudice del rinvio aveva posto fine alla fase giudiziale del procedimento penale a quo, decisione che, in forza del diritto nazionale, osta alla riapertura della fase giudiziale. Considerando che una decisione adottata su un siffatto fondamento comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice d'appello ha censurato il giudice del rinvio per aver deciso, il 14 settembre 2018, a seguito della sentenza Kolev, di disapplicare l'articolo 249 del codice di procedura penale al fine di porre rimedio esso stesso alle irregolarità procedurali commesse nel corso della fase delle indagini preliminari di tale procedimento. Inoltre, tale giudice d'appello gli ha ingiunto, sul fondamento di detto articolo 249, di restituire gli atti al pubblico ministero.

35 Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che una siffatta ingiunzione implicherebbe la mancata esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza Kolev.

36 In tali circostanze, la questione sollevata deve essere intesa nel senso che è diretta a stabilire, in sostanza, se, tenuto conto dell'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 accolta dalla Corte al punto 2 del dispositivo della sentenza Kolev, l'articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma di diritto nazionale che obbliga il giudice del rinvio a conformarsi a un'ingiunzione, ad esso rivolta da un giudice di grado superiore, di restituire gli atti del procedimento principale al pubblico ministero, a seguito della chiusura della fase giudiziale del procedimento penale, al fine di porre rimedio alle irregolarità procedurali commesse durante la fase delle indagini preliminari.

37 Secondo costante giurisprudenza della Corte, l'articolo 267 TFUE, impone al giudice del rinvio di dare piena attuazione all'interpretazione del diritto dell'Unione data dalla Corte nella sentenza emessa in via pregiudiziale (v., in tal senso, sentenze del 3 febbraio 1977, Benedetti, 52/76, EU:C:1977:16, punto 26, e del 5 luglio 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, punto 28).

38 Al fine di rispondere alla questione sollevata occorre, pertanto, in un primo momento, precisare la portata della sentenza Kolev con riguardo all'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13, oggetto del punto 2 del dispositivo di tale sentenza, e, in un secondo momento, esaminare se la norma di diritto processuale nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, prevista dall'articolo 249 del codice di procedura penale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale – nel senso che, una volta conclusa la fase giudiziale del procedimento penale, il giudice è spogliato della competenza e gli atti del procedimento devono essere restituiti al pubblico ministero affinché ponga rimedio alle irregolarità procedurali commesse nella fase delle indagini preliminari – sia tale da impedire l'attuazione di detto punto 2.

39 Per quanto attiene, in primo luogo, alla portata della sentenza Kolev, occorre rilevare che, al punto 2 del dispositivo di tale sentenza, come emerge dai punti da 20 a 22 della presente sentenza, la Corte ha precisato, in sostanza, il momento in cui deve essere garantito il beneficio dei diritti procedurali sanciti dall'articolo 6, paragrafo 3, e dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13, ossia, in linea di principio, al più tardi prima che il giudice penale inizi ad esaminare l'accusa nel merito e prima dell'apertura della discussione dinanzi al medesimo.

40 Invece, si deve constatare che la sentenza Kolev non precisa l'autorità nazionale incaricata di garantire che gli imputati godano dei diritti di cui trattasi, né il procedimento che occorre seguire a tal fine.

41 Per quanto attiene alle modalità di tale procedimento, la Corte indica, tuttalpiù, al punto 98 di tale sentenza, che spetta al giudice nazionale assicurare un giusto equilibrio tra, da un lato, il rispetto dei diritti della difesa e, dall'altro, la necessità di garantire l'effettività dell'azione penale e della repressione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione nonché quella di garantire che il procedimento si svolga entro un termine ragionevole.

42 Occorre rilevare che un obbligo simile grava anche, necessariamente, sul pubblico ministero, durante la fase delle indagini preliminari.

43 Ai punti 72 e 73 della sentenza Kolev, la Corte ha altresì rilevato che la ragionevolezza della durata del procedimento non può essere stabilita facendo riferimento a un limite massimo preciso, determinato astrattamente, ma deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, quali la rilevanza e la complessità della controversia o il comportamento delle autorità competenti e delle parti, il numero di imputati nonché la durata e la gravità dei fatti loro contestati: la complessità della controversia o un comportamento dilatorio della difesa possono essere considerati una valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo.

44 Ne consegue che la sentenza Kolov non osta a che i diritti degli imputati e dei loro difensori di essere informati dell'accusa e di accedere alla documentazione del fascicolo siano garantiti o dal pubblico ministero, a seguito della restituzione degli atti e regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari, o dal giudice del rinvio in caso di rinvio a giudizio.

45 Ne deriva, in tal modo, che, contrariamente a quanto suggerisce il giudice del rinvio con la formulazione della sua questione pregiudiziale, la Corte, in tale sentenza, non ha assolutamente

preso in considerazione il fatto che alla fase giudiziale del procedimento penale a quo era stata posta fine da tale giudice mediante la sua ordinanza del 22 maggio 2015, adottata sulla base dell'articolo 249 del codice di procedura penale.

46 Al contrario, dai punti 41 e 67 della sentenza Kolov emerge che il giudice del rinvio aveva esso stesso considerato, nella sua decisione di rinvio, la possibilità di avviare la fase giudiziale del procedimento, malgrado l'adozione della sua ordinanza del 22 maggio 2015. La Corte non ha in alcun modo esaminato, né tanto meno respinto in quanto contraria al diritto dell'Unione, l'interpretazione dell'articolo 249 del codice di procedura penale fornita dal giudice d'appello.

47 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'impatto di tale norma di diritto processuale nazionale sull'attuazione del punto 2 del dispositivo della sentenza Kolev, è pacifico che l'ordinanza del 22 maggio 2015 adottata dal giudice del rinvio sulla base di tale disposizione ha avuto come effetto la chiusura della fase giudiziale del procedimento penale e la restituzione degli atti al pubblico ministero. Occorre, pertanto, esaminare se una siffatta norma possa impedire alle autorità giudiziarie nazionali, come teme il giudice nazionale, d'intraprendere qualsiasi atto successivo che consenta di applicare l'interpretazione di cui al detto punto 2.

48 A tal riguardo, occorre rilevare che, come emerge dai punti 67 e 74 della sentenza Kolov, la Corte non ha imposto modalità concrete di attuazione del punto 2 del dispositivo di tale sentenza nell'ambito del procedimento principale. Più precisamente, poiché l'avvio della fase giudiziale del procedimento da parte del giudice del rinvio al fine di porre esso stesso rimedio alle irregolarità è solo una delle possibilità considerate dalla Corte in tale sentenza, la scelta di tali modalità rientra nell'autonomia procedurale degli Stati membri.

49 In tali circostanze, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare dette modalità, a condizione, tuttavia, che le regole nazionali non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe soggette al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, punti 5 e 6; del 28 settembre 1994, Fisscher, C-128/93, EU:C:1994:353, punto 39, nonché del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, EU:C:2019:622, punto 171).

50 Occorre quindi verificare se la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché siano sanate le irregolarità procedurali commesse durante la fase delle indagini preliminari possa arrecare pregiudizio a tali principi, tenuto conto dell'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13, accolta dalla Corte al punto 2 del dispositivo della sentenza Kolev.

51 A tal riguardo, occorre rilevare che, da un lato, per quanto attiene al principio di equivalenza, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non emerge affatto che l'ingiunzione rivolta dal giudice d'appello al giudice del rinvio violerebbe tale principio.

52 Dall'altro lato, per quanto attiene al principio di effettività, occorre innanzitutto rammentare che il diritto dell'Unione non osta a che il giudice del rinvio sia tenuto a seguire le indicazioni di un giudice di grado superiore quanto all'interpretazione del diritto processuale nazionale ai fini dell'attuazione di una sentenza pronunciata in via pregiudiziale, purché tali indicazioni non violino, in particolare, l'effettività del diritto dell'Unione quale interpretato dalla Corte in tale sentenza. Pertanto, la Corte ha segnatamente dichiarato che, a condizione che sia garantita la tutela effettiva dei diritti soggettivi derivanti dal diritto dell'Unione, non le spetta intervenire nella soluzione delle

questioni di competenza che può sollevare, nell'ambito dell'ordinamento giudiziario nazionale, la definizione di determinate situazioni giuridiche fondate sul diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, punto 47).

53 Ciò premesso, dal principio di effettività discende che il giudice del rinvio non può essere tenuto a conformarsi all'ingiunzione ad esso rivolta dal giudice d'appello di restituire gli atti del procedimento principale al pubblico ministero se tale ingiunzione arrecasse pregiudizio all'effettività dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13, quali interpretati dalla Corte nella sentenza Kolev.

54 A tal riguardo, occorre tuttavia osservare che, se è vero che è stato posto fine alla fase giudiziale del procedimento penale a quo, lo stesso non può dirsi per tale procedimento nel suo insieme, dal momento che gli atti sono stati restituiti al pubblico ministero.

55 Orbene, nulla consente di ritenere che la restituzione degli atti del procedimento principale al pubblico ministero possa arrecare pregiudizio o impedire l'esercizio dei diritti processuali sanciti dall'articolo 6, paragrafo 3, e dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 e possa così arrecare pregiudizio all'effetto utile di tali disposizioni, purché il pubblico ministero, nell'ambito delle indagini preliminari, o il giudice del rinvio, nell'ambito della fase giudiziale che ne seguirà, garantisca che tali disposizioni, quali interpretate dalla Corte al punto 2 del dispositivo della sentenza Kolev, siano applicate.

56 Per quanto attiene ai timori espressi dal giudice del rinvio riguardanti le implicazioni di un siffatto rinvio sulla durata del procedimento, occorre sottolineare che, come emerge dal punto 42 della presente sentenza, spetta al pubblico ministero, al pari del giudice nazionale, assicurare durante la fase delle indagini preliminari del procedimento penale un giusto equilibrio tra, da un lato, il rispetto dei diritti della difesa e, dall'altro, la necessità di garantire l'effettività dell'azione penale e della repressione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione nonché quella di garantire che il procedimento si svolga entro un termine ragionevole.

57 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che, alla luce dell'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 accolta dalla Corte al punto 2 del dispositivo della sentenza Kolev, l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma di diritto processuale nazionale che obbliga il giudice del rinvio nella causa che ha dato origine a tale sentenza a conformarsi a un'ingiunzione rivoltagli da un giudice di grado superiore, di restituire gli atti al pubblico ministero, a seguito della chiusura della fase giudiziaria del procedimento penale, affinché siano sanate le irregolarità procedurali commesse durante la fase delle indagini preliminari di tale procedimento, a condizione che tali disposizioni del diritto dell'Unione, come interpretate dalla Corte al punto 2 del dispositivo di detta sentenza, siano rispettate nell'ambito della fase delle indagini preliminari del procedimento penale o in quello della fase giudiziale di esso che ne seguirà.

Sulle spese

58 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Alla luce dell'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, accolta dalla Corte al punto 2 del dispositivo della sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C-612/15, EU:C:2018:392), l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma di diritto processuale nazionale che obbliga il giudice del rinvio nella causa che ha dato origine a tale sentenza a conformarsi a un'ingiunzione rivoltagli da un giudice di grado superiore, di restituire gli atti al pubblico ministero, a seguito della chiusura della fase giudiziaria del procedimento penale, affinché siano sanate le irregolarità procedurali commesse durante la fase delle indagini preliminari di tale procedimento, a condizione che tali disposizioni del diritto dell'Unione, come interpretate dalla Corte al punto 2 del dispositivo di detta sentenza, siano rispettate nell'ambito della fase delle indagini preliminari del procedimento penale o in quello della fase giudiziale di esso che ne seguirà.

Firme

* Lingua processuale: il bulgaro.
